

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tra le fonti di entrata tributaria del comune, la legge prevede l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 1 a 37 del [Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), così come successivamente modificati ed integrati.

L'art. 5 del decreto individua il **presupposto impositivo** nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. La divulgazione dei messaggi deve avvenire nell'esercizio di un'attività economica realizzata quindi allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

L'imposta sulla pubblicità riguarda tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati, mentre il diritto sulle pubbliche affissioni riguarda le affissioni eseguite dal comune nel proprio ambito territoriale, negli appositi spazi riservati.

L'imposta si applica alla **pubblicità esterna e a quella diretta**, vale a dire ogni forma di pubblicità diversa da quella editoriale, radiofonica e televisiva. (Risoluzione Ministero Finanze 29 Luglio 1996, n. 169/E)

A norma dell'art.6 del decreto, **la soggettività passiva** è attribuita a colui che, a qualsiasi titolo, dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Questi è pertanto tenuto al pagamento dell'imposta in via principale, mentre solidalmente obbligato al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè il soggetto pubblicizzato.

In base all'art.3, il comune è tenuto ad adottare apposito [regolamento](#) per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Nel regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale.

Determinazione del tributo. L'art. 7 del decreto stabilisce che l'imposta si applica in relazione alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a 300 cm² non sono tassate. Le superfici inferiori a mezzo metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, le frazioni di metro si arrotondano per eccesso al mezzo metro o al metro quadrato.

Le **tariffe** sono in linea di principio fissate dallo stesso decreto sulla base del numero di abitanti del comune. Il Comune di Noventa di Piave, per la sua dimensione, rientra nelle tariffe della classe IV.

Dichiarazione. Ai sensi dell'art.8, il soggetto passivo d'imposta deve presentare, prima di dare inizio alla pubblicità, apposita dichiarazione. La dichiarazione va presentata anche in caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Quanto dichiarato ha effetto anche per gli anni successivi con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata entro lo stesso termine denuncia di cessazione.

La gestione dell'imposta è stata affidata alla ditta DUOMO GPA S.R.L., concessionaria del relativo servizio di accertamento e riscossione. Pertanto, i contribuenti interessati sono invitati a contattare la ditta DUOMO GPA s.r.l. per ogni inizio, cessazione o variazione del tributo e per ogni altra informazione utile.

DUOMO GPA SRL Piazza Garibaldi 40 – 33033 Codroipo (Ud) – tel. 0432-905149 fax 0432-912704

La Duomo GPA srl ha eletto un proprio recapito locale per il servizio di pubbliche affissioni presso lo Studio DUS Dott. M. Grazia via Piave n.15 - 30020 NOVENTA DI PIAVE Tel. 0421-65432 fax 0421-307244 con orario di apertura dal Lunedì al Venerdì mattina 8,30 – 12,30 e pomeriggio 14,30 – 19,00.

L'Ufficio Tributi rappresenta comunque un costante interlocutore con il cittadino in tutti i casi in cui il contatto con la società concessionaria risulti difficoltoso o impossibile.